

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2346

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ASQUINI, BONATO, ANGHINONI, CALDEROLI, FRONTINI, MAGISTRONI, PIVETTI, POLLI, AIMONE PRINA, BERTOTTI, LEONI ORSENIGO, GIANMARCO MANCINI, FLEGO, ORESTE ROSSI, ARRIGHINI, LATRONICO, MATTEJA, TERZI, OSTINELLI, METRI, PERABONI, MAGNABOSCO

Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente il regime sanzionatorio per ritardato o omesso versamento dell'acconto sulle imposte dirette

Presentata il 4 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai noto che il regime sanzionatorio che caratterizza le imposte ha raggiunto limiti insostenibili. L'acclarata inefficienza degli organi di controllo ha trovato un comodo mezzo di sostituzione nella cosiddetta pratica di « terrorismo fiscale », consistente nell'applicazione di sanzioni abnormi che nulla hanno a che vedere con l'autentica entità dell'infrazione, né sotto l'aspetto etico, né sotto l'aspetto del recupero del danno patrimoniale subito dallo Stato. A tale riguardo si potrebbero prendere in considerazione molte fattispecie di iniquità sanzionatorie. Un caso che deve essere affrontato con urgenza è quello delle sanzioni connesse agli acconti delle imposte dirette.

La modifica ritenuta necessaria riguarda il metodo di calcolo della sanzione che, attualmente, è palesemente perverso.

L'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (entrata in vigore il 30 aprile 1989) ha disposto, al comma 1, che i « versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e della imposta locale sui redditi (...) devono effettuarsi in due rate (...). Il 40 per cento dell'acconto dovuto deve essere versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento della prima rata deve essere effettuato

nel termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente, fermo rimanendo per il versamento del residuo importo dell'acconto dovuto il termine previsto dalle disposizioni sopra citate » (normalmente il 30 novembre).

Il decreto-legge citato conferma le sanzioni nel caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento, già in vigore precedentemente per l'acconto unico. Questo comporta l'applicazione di una soprattassa del 40 per cento sull'importo non versato o versato in misura inferiore, oltre gli interessi nella misura pari al 9 per cento calcolati sugli stessi importi.

In base a tali disposizioni e alla imprecisa dizione relativa al residuo importo relativo alla seconda scadenza ed al saldo, l'Amministrazione finanziaria notifica cartelle esattoriali, riguardanti annualità pregresse per omesso o insufficiente versamento, con sanzioni relative allo stesso inadempimento applicate più volte: i mancati adempimenti vengono conteggiati alla scadenza prevista e riconteggiati alle scadenze degli adempimenti successivi in quanto componenti il residuo importo. Ciò non è accettabile e rende necessario l'adeguamento del metodo di calcolo in modo che sia eliminata la duplicazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le parole « residuo importo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « restante 60 per cento ».